

Codice A1305A

D.D. 25 settembre 2019, n. 367

COMUNE di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO). Riordino e accertamento delle terre di uso civico (anche con verifica delle corrispondenze tra mappe catastali antiche e attuali del catasto vigente) site nel territorio comunale. Approvazione della relazione conclusiva dell'accertamento demaniale di iniziativa comunale.

Premesso che il Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), preso atto che presso l'archivio del Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta risultano, per quanto riguarda il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico site nel territorio comunale, atti vari senza decreto commissariale di assegnazione a categoria e chiusura delle operazioni, con determinazione n. 477 del 08.08.2018 ha provveduto, ai sensi della normativa vigente, alla nomina di un Perito Istruttore e, più precisamente, del Geom. Renato LOCARNI, con studio in Verbania, per effettuare il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico (anche con verifica delle corrispondenze tra mappe catastali antiche e attuali del catasto vigente) site nel territorio comunale, a suo tempo iniziato ma non concluso dal sunnominato Commissariato, al fine di definire con certezza l'eventuale consistenza, la corretta ubicazione e lo stato possessorio dei beni vincolati da uso civico, per evitare la possibile produzione di atti nulli, la possibile sottrazione di beni civici alla collettività e per poter procedere alla eventuale regolarizzazione delle occupazioni pregresse illegittime;

vista la nota del Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) del 13.08.2019, ricevuta in data 20.08.2019 con prot. n. 9884/A1305A/2.140.10/21/2019c/A13000, con la quale viene trasmessa la D.C.C. n. 29 del 29.07.2019 di approvazione della relazione, inerente l'accertamento in argomento, prodotta dal sunnominato Perito Istruttore incaricato e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, porgendo istanza per l'approvazione dell'accertamento da parte della struttura competente, così come previsto dall'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

constatato che la relazione prodotta dal Perito Istruttore incaricato Geom. Renato LOCARNI, redatta e corredata dai relativi allegati ai sensi di legge, a fronte delle ricerche effettuate e della documentazione reperita, non rileva occupazioni illegittime sui terreni sui quali è stata accertata, all'attualità, l'esistenza del vincolo di uso civico (pari a una superficie di complessivi mq. 35.620, ripartita in quattro particelle catastali che, data la loro esigua estensione, si propongono per la classificazione da assegnare alla categoria "B", ex art. 11 - L. 1766/1927) e, pertanto, non rileva occupazioni senza titolo o senza valido titolo da regolarizzare con o senza reintegra dei beni nel possesso comunale (tutte le regolarizzazioni necessarie erano già state fatte dall'allora competente Commissariato agli Usi Civici con appositi atti);

preso atto dalla documentazione ricevuta che la relazione è stata pubblicata all'albo pretorio nonché depositata, con i relativi allegati, presso gli uffici del Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) per i 30 gg. naturali e consecutivi di pubblicazione previsti dalla normativa (dal 13.03.2019 al 12.04.2019);

preso ulteriormente atto che nel suddetto periodo e negli ulteriori 20 gg. di pubblicazione successivi (a tutto il 03.05.2019), parimenti previsti dalla normativa, non sono state presentate osservazioni da parte degli aventi diritto;

considerato che il Perito incaricato, con apposita nota integrativa, ha preso atto delle mancate osservazioni;

vista la dichiarazione del Sindaco circa l'esistenza dei requisiti di legge, con riferimento a quelli inerenti l'assenza degli impedimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 nei confronti del Perito incaricato nonché la ulteriore dichiarazione dello stesso Sindaco attestante che le occupazioni senza titolo o senza valido titolo (evidenziate ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera d del precitato D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016), sono state regolarizzate e, ove necessario, si è proceduto alla reintegrazione dei terreni nel possesso comunale secondo le disposizioni di legge (nel caso di specie non sono state, all'attualità, rilevate occupazioni senza titolo o senza valido titolo, risultando, inoltre, tutte le terre civiche accertate, intestate al Comune);

considerato infine che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 e non entra in nessun caso nel merito dell'accertamento stesso, per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la L.R. 29/2009;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- vista la L.R. n. 4/18;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

ritenuto che l'approvare l'accertamento catastale di cui alla premessa sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di approvare ai sensi dell'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 il riordino e l'accertamento di iniziativa comunale delle terre di uso civico (anche con verifica delle corrispondenze tra mappe catastali antiche e attuali del catasto vigente) site nel territorio del Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), a suo tempo iniziato ma non concluso dal Commissariato per il

Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta, di cui agli elaborati redatti dal Perito Istruttore incaricato (Geom. Renato LOCARNI, con studio in Verbania), agli atti di questa Amministrazione Regionale;

di dare atto che, dalla disamina della relazione peritale, risultano all'attualità gravati da uso civico terreni per complessivi mq. 35.620 ripartiti in quattro particelle catastali che, data la loro esigua estensione, così come correttamente proposto dal Perito incaricato vengono, in conseguenza, assegnati alla categoria "B", ex art. 11 – L. 1766/1927;

di dare atto, infine, che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 e non entra in nessun caso nel merito dell'accertamento stesso, per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Paolo FRASCISCO